

# Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 5 del 27.02.09**

**PROPONENTE: Ditta Cave Focolaccia s.r.l.**

**COMUNE: Massa e Minucciano**

**OGGETTO: Proroga e variante del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAMARINA"**

## Il Coordinatore del Settore

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_ |

**Preso atto** che in data 22.02.08, protocollo n. 700, la Ditta **CAVE FOCOLACCIA s.r.l.**, ha presentato, presso questo Parco, quale *autorità competente*, richiesta di proroga con variante del progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Piastramarina*, nei comuni di *Massa e Minucciano*;

**Vista** la propria determinazione n. 7 del 18.03.03 relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAMARINA";

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000, n. 38 del 24.10.2000 e n. 33 del 11.09.2007, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

**Preso atto** che la Commissione tecnica, nella seduta del 18.04.08 esaminata la documentazione presentata ha ritenuto necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

- 1) *Stato sovrapposto tra quanto precedentemente autorizzato e lo stato attuale delle lavorazioni;*
- 2) *Il piano di coltivazione dovrà essere suddiviso in fasi temporali che prevedano frazioni pari e/o inferiori a 5 anni, periodo massimo autorizzabile ai fini del vincolo paesaggistico;*
- 3) *Dovranno essere chiarite le incongruenze relative alla coltivazione in sotterraneo, ovvero dovranno essere uniformati i contenuti della relazione con quelli degli elaborati grafici;*
- 4) *Analisi del traffico veicolare generato dal progetto;*
- 5) *Studio relativo all'impatto delle acque di lavorazione sulla circolazione idrica sotterranea con particolare riferimento alle sorgenti dell'area apuana, già richiesto con precedente PCA n. 7 del 18/03/03;*
- 6) *Documentazione tecnica riguardante il ciclo delle acque di lavorazione sia nelle aree a cielo aperto che in sotterraneo;*
- 7) *Un elaborato sul quale siano rappresentate, anche con l'ausilio di indagini geofisiche, eventuali cavità presenti nelle aree interessate dalla coltivazione in sotterraneo;*
- 8) *La valutazione di impatto acustico dovrà essere integrata con le specifiche richieste di cui al parere dell'Arpat allegato alla presente;*
- 9) *L'elaborato "Relazione Tecnica" del gennaio 2008 deve essere integrato nella parte relativa all'impatto sulla componente "aria";*
- 10) *Deve essere allegata e trasmessa alle Arpat la TAV. 4 citata al punto 4.3 della relazione tecnica;*
- 11) *Tavola con indicazione dell'area impermeabilizzata per le riparazioni, l'area di stoccaggio degli olii e dei carburanti;*
- 12) *Titolo di disponibilità dell'area tramite produzione di autocertificazione o di copia della documentazione relativa;*
- 13) *Piano di gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di cava.*

**Tenuto conto** che la documentazione inviata in data 28.08.08, prot. 3281 rispondeva solo in minima parte a quanto richiesto con nota 1655 del 08.05.08;

**Visto** che il Parco ha reiterato la richiesta della stessa documentazione con nota prot. 3380, del 05.09.08, con cui venivano assegnati 60 giorni per rispondere;

**Preso atto** che il Proponente in data 06.11.08, prot. 4030, ha chiesto una proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e che tale proroga è stata concessa per ulteriori 60 giorni;

**Viste** le integrazioni pervenute in data 29.01.09, prot. 315;

**Visto** che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 25.02.09 ha espresso **parere contrario** al rilascio della proroga e variante in quanto la documentazione prodotta, nonostante le puntuali richieste di integrazioni effettuate dal Parco, risulta estremamente carente e contraddittoria. In particolare non sono stati trattati i punti 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, ed i punti 5, 6 e 7 sono stati trattati in modo parziale;

**Preso atto** che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

**Tenuto conto** che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2582,28 tramite bonifico in data 06.05.08, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

#### DETERMINA

di **non** rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente alla proroga e variante del progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAMARINA", per le seguenti motivazioni:

- *la documentazione progettuale e lo studio di impatto ambientale, nonostante le numerose e puntuali richieste di integrazioni effettuate dal Parco, risultano contraddittori ed estremamente carenti in quanto non hanno affrontato, o lo hanno fatto in modo parziale, le seguenti tematiche:*
  - a) *Il piano di coltivazione dovrà essere suddiviso in fasi temporali che prevedano frazioni pari e/o inferiori a 5 anni, periodo massimo autorizzabile ai fini del vincolo paesaggistico;*
  - b) *Dovranno essere chiarite le incongruenze relative alla coltivazione in sotterraneo, ovvero dovranno essere uniformati i contenuti della relazione con quelli degli elaborati grafici;*
  - c) *Analisi del traffico veicolare generato dal progetto;*
  - d) *Studio relativo all'impatto delle acque di lavorazione sulla circolazione idrica sotterranea con particolare riferimento alle sorgenti dell'area apuana, già richiesto con precedente PCA n. 7 del 18/03/03;*
  - e) *Documentazione tecnica riguardante il ciclo delle acque di lavorazione sia nelle aree a cielo aperto che in sotterraneo;*
  - f) *Un elaborato sul quale siano rappresentate, anche con l'ausilio di indagini geofisiche, eventuali cavità presenti nelle aree interessate dalla coltivazione in sotterraneo;*
  - g) *La valutazione di impatto acustico dovrà essere integrata con le specifiche richieste di cui al parere dell'Arpat allegato alla presente;*
  - h) *L'elaborato "Relazione Tecnica" del gennaio 2008 deve essere integrato nella parte relativa all'impatto sulla componente "aria";*
  - i) *Deve essere allegata e trasmessa alle Arpat la TAV. 4 citata al punto 4.3 della relazione tecnica;*
  - j) *Tavola con indicazione dell'area impermeabilizzata per le riparazioni, l'area di stoccaggio degli olii e dei carburanti;*
  - k) *Titolo di disponibilità dell'area tramite produzione di autocertificazione o di copia della documentazione relativa;*

**DETERMINA ALTRESI'**

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero ai Comuni di Massa e Minucciano, alla Comunità Montana della Garfagnana e all'A.U.S.L. e alle A.R.P.A.T. competenti per territorio;

che avverso il presente atto è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni ai sensi di legge;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**

AS/as/Det. p.c.a. 05/09